



COMUNE DI BEINASCO

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.Pe.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)



INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Soggetti passivi	3
Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota	3
Articolo 4 - Esenzione.....	3
Articolo 5 - Modalità di versamento	3
Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge	4
Articolo 7 - Efficacia	4



Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.Pe.F.).
2. L'addizionale viene stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Beinasco alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata in misura progressiva secondo gli scaglioni di reddito di seguito specificati:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
Fino a Euro 28.000,00=	0,60%
da Euro 28.000,01= a Euro 50.000,00=	0,75%
oltre Euro 50.000,00=	0,80%

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata con le modalità stabilite dalle norme vigenti che ne disciplinano la materia.

Articolo 4 - Esenzione

1. In relazione al disposto dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a Euro 10.000,00=.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00=, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote a scaglioni al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge n. 296/2006.
2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/1998.



Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360/1998, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 7 - Efficacia

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, entra in vigore il 1° gennaio 2025.